



Roma.

15 febbraio 2012

Al Presidenti dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

3924/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°32

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 13 febbraio 2012.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

Roma 13 febbraio 2012 prot. n. 11.1027

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B LEGA PRO LEGA NAZIONALE DILETTANTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2012 elaborata dall'Ufficio Studi
Tributari di questa Federazione, avente per oggetto "IVA – Momento impositivo delle
prestazioni di servizi con soggetti non residenti – Integrazione fattura", con preghiera di
portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE F.to Giancarlo Abete

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 4 - 2012

Oggetto: "IVA – Momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti-Integrazione fattura"-

La legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010) ha introdotto nuove disposizioni ai fini IVA concernenti, tra l'altro:

- 1- una differente individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti;
- 2- l'obbligo da parte del committente italiano di integrare la fattura emessa dal prestatore non residente, in luogo dell'autofattura.

Per quanto riguarda il punto 1), è stata modificata la disposizione relativa all'individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi cosidette "generiche" effettuate con soggetti non residenti (art. 7-ter D.P.R. n. 633/72).

Il momento impositivo di tali prestazioni, sia quando sono rese da un soggetto residente sia quando sono rese da un soggetto non residente (UE o extra UE), viene ora individuato nel momento di ultimazione delle stesse, non più rilevando quello del pagamento del corrispettivo.

Qualora il corrispettivo sia pagato prima del momento di ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata alla data del pagamento, limitatamente all'importo pagato.

Se le prestazioni hanno carattere periodico e continuativo, il momento impositivo viene individuato alla data di maturazione dei corrispettivi.

Se tali prestazioni sono rese in maniera continuativa per un periodo superiore ad un anno e senza pagamenti anticipati, il momento di effettuazione delle prestazioni stesse è individuato al termine di ciascun anno solare fino a che non viene posta fine alla loro ultimazione.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 17 marzo 2012.

Sempre dal 17 marzo 2012 viene modificata la modalità di assolvimento dell'IVA per le medesime prestazioni "generiche" ricevute da soggetti UE, prevedendo, anziché l'emissione

dell'autofattura, **l'integrazione della fattura** ricevuta analogamente a quanto già avviene per gli acquisti di beni intracomunitari.

Pertanto, il committente italiano che riceve da un soggetto UE una prestazione "generica", non deve più emettere autofattura ma è obbligato ad integrare la fattura ricevuta nei termini e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Tale modalità è applicabile, però, soltanto alle prestazioni "generiche" ricevute da soggetti UE, mentre permane l'obbligo di autofattura per tutti gli acquisti di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR n. 633/72 e, cioè, per le prestazioni relative ai beni immobili, ai servizi di ristorazione ed ai contratti di locazione a breve termine nonché per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, ricreativi, scientifici.

L'obbligo di autofattura permane per tutti i servizi prestati da soggetti non comunitari.